

COMUNE DI SCANDICCI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO per il personale delle categorie parte economica - anno 2020

Oggi, addì **22 dicembre 2020** in Scandicci,
a seguito di esperimento delle procedure di controllo previste dall'art. 8 del C.C.N.L. Funzioni locali del 21-05-2018 e dall'art. 40bis, del D.Lgs. 165/2001, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sul rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento economico accessorio e, vista l'autorizzazione alla sottoscrizione espressa dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 199 del 18-12-2020;

le delegazioni trattanti di cui agli articoli 7 e 8 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21-05-2018 ovvero:

- per la parte datoriale (delibera G.C. n. 197 del 12-12-2019)

Presidente capo delegazione

Segretario Generale

Landi Patrizia

Componenti delegazione

Dirigente Settore 3 Risorse

De Francesco Alberto

- per le R.S.U.

Batacchi Simona

Forlai Stefano

Frulloni Marco

Giannini Sergio

Italiano Antonio

Parigi Leonardo

.....
Ricciardi Ines

Rizzo Marco

Rossi Luigi

Segali Barbara

Ugolini Anna

- per le OO.SS.

FP CGIL



CISL FP

UIL FPL

concordano e sottoscrivono il seguente Contratto Decentrato Integrativo parte economica anno 2020 per il personale non dirigente.

Indice

- Art. 1 - Oggetto e obiettivi**
- Art. 2 - Campo di applicazione**
- Art. 3 - Durata, decorrenza ed efficacia**
- Art. 4 - Interpretazione autentica**
- Art. 5 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21-05-2018)**
- Art. 6 - Criteri per la definizione delle procedure di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale**
- Art. 7 - Destinazione risorse a progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01/01/2020**
- Art. 8 - Criteri individuazione fasce orarie di flessibilità in entrata ed in uscita**
- Art. 9 - Criteri di utilizzazione delle risorse del fondo anno 2020 - parte economica**
- Art. 10 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate**
- Art. 11 - Clausole programmatiche e finali**



Art. 1 - Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo (d'ora in avanti "CDI" o "contratto") disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dai CCNL.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge,
3. Gli obiettivi da perseguire con l'applicazione del presente contratto sono in particolare:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi e dell'azione amministrativa nel suo complesso;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti nonché del loro benessere.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione.
2. Le parti ritengono che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono negoziati con cadenza annuale mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte datoriale.
3. Il presente CDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso, e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono con il medesimo disciplinati, salva diversa specifica indicazione prevista dal CDI stesso.






Art. 3 - Durata, decorrenza ed efficacia

1. Il presente contratto decentrato integrativo entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua definitiva sottoscrizione, salvo diversa specifica prescrizione indicata nei singoli articoli.
2. Il presente contratto ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché il perfezionamento di ulteriori criteri relativi ad istituti che il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali demanda alla contrattazione decentrata integrativa.
3. Le disposizioni di cui al presente contratto decentrato integrativo conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente.

Art. 4 - Interpretazione autentica

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla data di constatazione, ovvero dalla richiesta formulata da una delle parti che hanno sottoscritto il contratto, per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale. In questo caso è necessario formalizzare la richiesta di convocazione alla delegazione o controparte fornendo sintesi o breve descrizione di eventi e/o elementi di diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CDI.

Art. 5 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21-05-2018)

 3    

E' confermata in € 300,00 annui lordi l'indennità di cui trattasi attribuita per compensare le specifiche responsabilità in presenza delle fattispecie indicate alle lettere: a), b), c) e d) dell'art. 70-quinquies comma 2 del CCNL 21-05-2018.

Art. 6 – Criteri per la definizione delle procedure di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale

1. Ad integrazione dei requisiti e criteri prescritti dal CCNL 21-05-2018 e dei criteri e procedure definiti nel vigente CDI Normativo del 23-10-2019. Si precisa che le risorse destinate all'istituto, individuate al successivo art. 7, saranno suddivise tra i settori nei quali è ripartita la macrostruttura dell'Ente e, all'interno dei settori, tra le categorie di inquadramento, secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 9 del vigente CCNL Decentrato normativo. La predetta ripartizione di risorse determina il numero di progressioni effettuabili, per settore e categoria, che sarà arrotondato, per eccesso o difetto, all'unità superiore o inferiore a seconda che le due cifre decimali siano superiori o inferiori (o uguali) a 50. Il budget a disposizione per settore/categoria sarà quindi determinato moltiplicando il valore medio della progressione (per la categoria di che trattasi) per il numero di progressioni da effettuare, determinato per arrotondamento.

2. Ulteriori requisiti per accedere alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale:

- α) assenza di provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sanzione del rimprovero scritto o superiore, nel triennio precedente la data di decorrenza della progressione;
- β) essere in servizio presso l'ente, nella categoria e posizione previsti alla data di decorrenza della progressione.

3. Il procedimento per l'attribuzione della progressione economica orizzontale (avvio, istruttoria, gestione ed approvazione delle graduatorie di merito) è gestito dal servizio Risorse Umane dell'Ente. Il personale partecipa alla selezione per l'attribuzione della PEO attraverso la presentazione di apposita domanda con modalità e tempi stabiliti in apposito avviso di selezione. L'avviso di selezione è pubblicato e reso noto al personale dipendente con pubblicazione nella *rete intranet* e comunicazione con e-mail aziendale. Il tempo minimo di pubblicazione degli avvisi e il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non possono essere inferiori a 10 giorni.

4. E' compito e cura dei dirigenti e/o dei responsabili, da questi delegati, recapitare l'avviso di selezione al personale sprovvisto di mail aziendale anche mediante affissione dell'avviso stesso presso le postazioni di ingresso e/o accesso alla sede di lavoro.

5. Nella selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale – PEO si tiene conto dei seguenti criteri:

Valutazione performance individuale e esperienza professionale degli ultimi 3 anni (max 100 p.ti)

Risultati conseguiti, in base al vigente sistema di valutazione, ai fini della Performance individuale, nell'ultimo triennio precedente la data di decorrenza della progressione (valore medio dei valori della valutazione espresso in 100/mi senza arrotondamento e con troncamento a n. 2 cifre decimali); si da atto che nel sistema di valutazioni vigente è inclusa ed è oggetto di valutazione l'esperienza professionale ovvero il miglioramento delle conoscenze e la capacità di svolgere con efficacia e padronanza tecnica i compiti affidati (punti 2 e 3 della scheda di valutazione).

6. Il punteggio massimo conseguibile in base ai suddetti criteri è pari a n. 100 punti, ovvero il valore medio Valutazione della performance individuale relativa al triennio 2017-2019.

7. Le parti convengono e si impegnano reciprocamente ad avviare apposita trattativa per la revisione completa di metodologia e criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale.

Art. 7 – Destinazione risorse a progressione economica orizzontale con decorrenza dal 01/01/2020

1. Le parti concordano di procedere alla selezione per l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali annuali nel triennio 2020-2022 in base alle risorse che annualmente verranno destinate. Le parti stabiliscono che alla progressione economica orizzontale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, vengono destinate, per l'anno 2020, risorse pari a € 30.000,00, afferenti alla parte stabile del fondo per le risorse decentrate. Le parti danno atto che:



- i requisiti necessari devono essere posseduti alla data del 01-01-2020;
 - sono inclusi nel percorso di carriera "D con P.O." i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa alla data del 01-01-2020 da parte del Dirigente del Comune di Scandicci, in relazione alla posizione organizzativa loro attribuita all'interno della struttura organizzativa comunale.
 - la ripartizione delle risorse, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6, sarà effettuata avuto riguardo al numero di dipendenti, in possesso dei requisiti per la progressione, in carico ai singoli settori al 01-01-2020.
2. Le parti danno atto che qualora si dovessero verificare dei resti dall'applicazione della metodologia su esposta, tali somme saranno destinate all'istituto della performance.

Art. 8 - Criteri individuazione fasce orarie di flessibilità in entrata ed in uscita

1. Le parti convengono che in presenza di particolari condizioni legate ad eventi o situazioni emergenziali, le fasce orarie di flessibilità in entrata ed uscita dal lavoro possono essere ridotte nel limite minimo di 30 minuti e/o ampliate nel limite massimo di 120 minuti, fatta eccezione per il personale turnista ed il personale che svolge servizio diretto al pubblico o con utenza.

Art. 9 - Criteri di utilizzazione delle risorse del fondo anno 2020 - parte economica.

1. Considerato che l'art. 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21.5.2028 dispone che in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa si stabiliscano i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie previste nel Fondo Risorse Decentrate.
2. Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 275 del 29/10/2020, a seguito di deliberazione G.C. n. 140 del 24-09-2020 relativa ad indirizzi e criteri forniti alla delegazione trattante di parte pubblica o datoriale e per la parte relativa alla individuazione delle risorse aventi carattere di variabilità, si è quantificato il Fondo Risorse Decentrate 2020 del personale dipendente delle categorie.
3. Le parti sottoscrivono le disposizioni seguenti relative ai criteri di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa parte economica 2020.

Art. 10 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Si prende atto che il Fondo Risorse Decentrate - FRD - è quantificato per l'anno 2020 in € **1.342.930,99**, di cui:
- risorse stabili per € 1.057.827,02
 - risorse variabili o eventuali per € 285.103,97.
- Tale FRD è quantificato al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti pari ad € 222.000,00, che costituiscono un fondo distinto e specifico.
2. Il FRD di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art.68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

Descrizione	Anno 2020 (importi in €)
1 - Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1 - CCNL 21/5/2018 (utilizzi vincolati)	615.400,00
2 - Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 - CCNL 21/5/2018	
a) Indennità varie (Turno, Rischio, Disagio, Reperibilità, Maneggio valori, Responsabilità) e Maggiorazioni	282.500,00
b) Performance Organizzativa	134.518,99
c) Performance Individuale	164.412,00
d) Progetti specifici e/o Piani di razionalizzazione spesa	14.500,00
e) Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	101.100,00
f) Altri compensi (messi notificatori, Istat)	30.500,00
Totale destinazioni	1.342.930,99

3. I dati analitici delle destinazioni concordate sono contenuti nella Tabella di cui **all'Allegato n. 1.**


5

4. Le eventuali economie provenienti dall'utilizzo di risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21-05-2018, che a consuntivo risultassero non utilizzate, sono portate ad incremento delle risorse destinate alla Performance Organizzativa ed Individuale (lettere b) e c) della tabella di cui al precedente comma 2).

Art. 11 - Clausole programmatiche e finali

1. Con effetti dalla data di sottoscrizione, il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo di utilizzo del fondo trattamento accessorio. Ai sensi dell'art. 8, commi 7, CCNL 21.05.2018, il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo, salvo per l'art. 3 da disciplinare ex-novo in sede di contratto decentrato collettivo integrativo normativo.
2. Le parti danno atto che nel prossimo CDI saranno oggetto di rivisitazione i criteri normativi ed applicativi afferenti alle progressioni economiche orizzontali.

Il presente contratto decentrato integrativo si compone in n. 6 pagine (inclusa la presente) oltre n. 1 pagina di allegati.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are two large, stylized signatures. On the right side, there are several smaller signatures and initials, some appearing to be initials like 'MS' and 'AD'. At the bottom right, there is a single, large, stylized signature.

Allegato 1

Tabella analitica destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - FRD anno 2020

DESTINAZIONE Risorse FRD 2020	
VOCI DI SPESA	euro
Indennità di comparto quota B	148.500,00
Incremento indennità personale A-N (c. 26)	17.500,00
Incremento indennità personale S-M (c. 35)	1.000,00
Indennità ex 8 ^a q.f.	2.400,00
Indennità Educatore A-N (c.65)	16.000,00
Progressione Economica Orizzontale	400.000,00
ipotesi nuove PEO	30.000,00
1. Totale Risorse destinate agli istituti art. 68, comma 1	615.400,00
Turno	85.000,00
Indennità servizio esterno PM €4 x 14 dip. X 26gg	19.000,00
Rischio	5.000,00
Indennità di disagio - rintracciabilità telefonica H24	700,00
Disagio asili e scuole a € 5,80	33.000,00
Disagio Sociale e Casa a € 2	4.000,00
Disagio orario	300,00
Reperibilità	37.000,00
Maneggio valori	3.000,00
Posizioni di Responsabilità	70.500,00
Indennità di funzione PM	13.000,00
Maggiorazioni	12.000,00
a) totale indennità varie	282.500,00
b) compenso per Performance organizzativa di Ente (40+5%)	134.518,99
c) compenso performance Individuale 55%	164.412,00
Altre attività e Progetti	10.000,00
Attività ulteriori Punto Comune - Bonus Energia	1.000,00
Attività ulteriori Servizi Gestione e amministrazione del personale - servizi in convenzione altri enti	3.500,00
d) totale progetti specifici	14.500,00
incentivi funzioni tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	90.000,00
Incentivi per recupero evasione ICI	11.100,00
e) totale compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	101.100,00
Incentivi ISTAT	2.000,00
diritti notifica messi comunali	500,00
Compensi professionali avvocatura - compensazione spese	14.000,00
Compensi avvocatura sentenze favorevoli - con entrata	14.000,00
f) totale altri compensi	30.500,00
2 Totale Risorse destinate agli istituti art. 68, comma 2 e 3	727.530,99
Totale destinazioni	1.342.930,99
risorse stabili	1.057.827,02
risorse variabili	285.103,97
totale previsione FRD	1.342.930,99
differenze Risorse (-) destinazioni	0,00
Fondo retribuzione posizione e risultato posizioni organizzative	222.000,00
Retribuzione di posizione	182.370,31
Retribuzione di risultato	39.629,69